

OGGETTO: Determina di affidamento diretto di valore inferiore a € 40.000,00, per la fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dl. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020

Il Dott. Andrea Parenti, in qualità di Amministratore della società Multiservizi Muggiò s.r.l.

Considerato che:

- si rende necessario, per la società Multiservizi Muggiò s.r.l., acquisire la fornitura di servizi in materia di consulenza quale commercialista e revisione contabile per la gestione delle quattro sedi farmaceutiche ed ufficio, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività statutarie;
- la società Multiservizi Muggiò s.r.l. non rientra nel conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche e pertanto per nessuna merceologia sussiste alcun obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti aggregatori né di ricorso al Mepa o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 del dl. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti:

- l'art. 1, comma 2, del dl. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020
- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m., che disciplina le procedure di acquisto sottosoglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d. lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione Trasparente;
- il Regolamento generale della società in materia di contratti sottosoglia, come aggiornato a gennaio 2021;

Dato atto in particolare che:

- l'art. «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000_euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro».

- all'esito di un'informale indagine di mercato è stato chiesto un preventivo all'operatore economico Studio Dottor Bonato che rende disponibile la fornitura oggetto del presente approvvigionamento corrispondente alle caratteristiche necessarie alla soddisfazione del fabbisogno della stazione appaltante;

- il prezzo del servizio/fornitura offerto dal suddetto operatore economico, stimato in euro 11.000 euro IVA esclusa, risulta essere congruo con quanto previsto dal mercato;

Precisato che:

- in capo all'affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- il possesso dei requisiti dell'affidatario è verificato dalla Società, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, in vigore sino all'entrata in vigore del Regolamento unico;
- l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire;
- alla ditta esecutrice verrà richiesto di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.;
- sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
 - o la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del d. lgs 50/2016;
 - o la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 d. lgs. n. 50/2016);

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto.

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura all'operatore economico Studio Dottor Bonato;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con **CIG** (Smart Cig) **ZFA39B8C01**

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

D E T E R M I N A

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di affidare il servizio oggetto della presente procedura all'operatore economico indicato in premessa;
- di stipulare il contratto, con l'operatore economico affidatario, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all' uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate già citate Linee Guida n. 4;
- di precisare, sin da ora, che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è il responsabile amministrazione nella persona del Ragionier Miceli, il quale svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto (come consentito dalle Linee Guida Anac n. 3);

- l'operatore economico affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che il presente atto verrà pubblicato e aggiornato sul profilo del committente, nella sezione "Società trasparente", all'indirizzo <https://www.farmaciamuggio.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al d. lgs. 33/2013.

Firma
L'Amministratore Unico
Andrea Parenti